

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

di concerto col **Ministro per il Coordinamento Interno
delle Politiche Comunitarie**

(LA PERGOLA)

col **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro delle Finanze**

(GAVA)

col **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(GRANELLI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1987

Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti
a semiconduttori

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, i circuiti integrati si vanno sempre più diffondendo come insostituibili in numerosi campi di attività che non interessano più solamente l'industria elettronica.

Il continuo e crescente impiego di questi dispositivi nel settore meccanico, aeronautico, automobilistico, informatico ha creato negli ultimi tempi problemi per la cui soluzione non è più ragionevolmente accettabile un rinvio.

I circuiti integrati sono sostanzialmente costituiti da un insieme di materiali conduttori, semiconduttori e isolanti, coordinati in modo da costituire complessi circuiti elettronici chiamati a svolgere numerose funzioni.

La serie dei disegni che rappresenta la coordinazione dei circuiti integrati, e che nel presente disegno di legge viene definita con il termine «topografia», esige, per la sua elaborazione, cospicui e crescenti investimenti da parte delle aziende del settore, che sono stimolate da una continua domanda di prestazioni di una sempre più raffinata tecnologia.

Tuttavia, a fronte di questi investimenti, la relativa facilità di poter impunemente copiare le topografie e quindi di poter introdurre nel mercato, da parte di terzi, prodotti simili a prezzi notevolmente inferiori, costituisce un elemento disincentivante per le aziende che intendano mantenersi all'avanguardia nel settore e che costituiscono un elemento trainante per l'economia del Paese.

Si rende dunque necessario colmare il vuoto normativo attualmente esistente per introdurre nell'ordinamento quelle norme di tutela auspiccate per venire incontro alle esigenze degli operatori interessati.

Questa situazione ha indotto, inoltre, il Consiglio delle comunità europee ad emanare, in data 16 dicembre 1986, la direttiva 87/54 allo scopo di indurre gli Stati comunitari ad adottare sollecitamente disposizioni, quanto più possibile armonizzate, al fine di garantire una protezione giuridica alle topografie dei

prodotti a semiconduttori, considerato altresì il grande interesse ad assicurare alle industrie comunitarie la possibilità di estendere detta protezione, su base di sostanziale reciprocità, anche in Paesi terzi ed in particolare negli Stati Uniti d'America.

Per i suddetti motivi le norme contenute nel presente disegno di legge prevedono l'istituzione di un particolare sistema di registrazione ispirato alla disciplina vigente in materia di brevetti per invenzioni e formulato in armonia con la citata direttiva della CEE.

L'articolo 1 (definizioni) riporta le definizioni di prodotti a semiconduttori, di topografie e di sfruttamento commerciale che vengono presi in considerazione ai fini della prevista tutela legislativa, riprendendo pressochè integralmente i corrispondenti concetti contenuti nella direttiva CEE.

Con l'articolo 2 (oggetto della tutela) vengono enunciati i requisiti necessari per la concessione dell'esclusiva. La protezione viene accordata a condizione che la topografia presenti un adeguato livello di creatività e che non sia comunemente conosciuta negli ambienti del settore. Il comma terzo intende chiarire che la protezione è concessa esclusivamente alle topografie in quanto tali.

Con l'articolo 3 (titolarità) sono dettate le disposizioni riguardanti la titolarità del diritto. Essa spetta non solamente all'autore ed ai suoi aventi causa, ma anche agli eventuali datori di lavoro, in ciò conformandosi ai principi già previsti dalla legislazione in materia di brevetti.

L'articolo 4 (contenuto dei diritti) stabilisce, al primo comma, che i diritti esclusivi conferiti consistono nella facoltà di riprodurre e sfruttare commercialmente le topografie o i prodotti che le incorporano. Il terzo ed il quarto comma introducono nell'ordinamento il principio del «reverse engineering» che, contenuto nella direttiva, si ispira alla vigente legge statunitense. Secondo tale principio, in deroga al diritto esclusivo del titolare, viene

consentito a terzi, partendo da una analisi di topografie già protette, di liberamente sfruttare nuove topografie che, pur contenendo elementi costitutivi delle prime, presentino i requisiti di registrabilità previsti dall'articolo 2.

L'ultimo comma introduce il principio, peraltro già previsto dall'articolo 1 della legge sulle invenzioni, dell'«esaurimento del diritto» della singola topografia o del singolo prodotto a semiconduttori che la contiene, con il compimento del primo sfruttamento commerciale nel mondo.

L'articolo 5 (riconoscimento dei diritti) ribadisce che la tutela è concessa a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 2 e che, in caso di sfruttamento commerciale precedente, la domanda di registrazione sia depositata entro i termini stabiliti dall'articolo 7. Inoltre stabilisce che le condizioni per la concessione della tutela sono collegate alla residenza in Italia o nei Paesi CEE, ovvero in Paesi terzi che accordino un trattamento di reciprocità per i cittadini italiani.

Con l'articolo 6 (durata della protezione) si fissano i limiti di durata della tutela in dieci anni partendo o dalla data del primo sfruttamento commerciale o dal giorno del deposito della richiesta di registrazione della topografia.

L'articolo 7 (richiesta di registrazione) stabilisce che, qualora il primo sfruttamento commerciale intervenga prima del deposito della domanda, il titolare possa usufruire dei diritti esclusivi a condizione che proceda al deposito entro due anni dal primo sfruttamento stesso. Il terzo comma prevede la possibilità per il creatore che abbia codificato o fissato per primo la topografia, ma non l'abbia commercializzata, di chiederne la registrazione entro quindici anni dalla prima fissazione o codificazione. L'ultimo comma stabilisce, analogamente alle norme sui brevetti d'invenzione, la presunzione che il richiedente la registrazione sia il titolare dei diritti.

L'articolo 8 (primo atto di sfruttamento commerciale) precisa che la data del primo atto di sfruttamento commerciale deve formare oggetto di apposita dichiarazione.

Con l'articolo 9 (ordinamento amministrativo) si attribuiscono all'Ufficio brevetti le competenze in materia di topografie.

Con l'articolo 10 (domanda di registrazione) vengono stabilite le formalità cui attenersi per il deposito. In particolare viene disciplinato il regime di pubblicità in materia.

L'articolo 11 (esame della domanda di registrazione) precisa quali sono i compiti dell'Ufficio brevetti relativi all'esame delle domande.

L'articolo 12 prevede il rifiuto di registrazione da parte dell'Ufficio centrale brevetti e l'articolo 13 (Commissione dei ricorsi) stabilisce che i provvedimenti di rifiuto possono essere impugnati, in sede amministrativa, con ricorso gerarchico improprio, dinanzi alla Commissione dei ricorsi prevista dall'articolo 71 della legge sulle invenzioni.

L'articolo 14 (regime tributario) fissa gli importi da corrispondere per le istanze di registrazione delle topografie e delle eventuali trascrizioni.

L'articolo 15 (trascrizioni) rinvia, sostanzialmente, alle norme che disciplinano le trascrizioni sui brevetti per invenzione.

Con l'articolo 16 (menzione di riserva) si prevede la facoltà di apporre alle topografie dei segni distintivi, cui viene attribuita prova di rivendicazione di titolarità.

Gli articoli 17 (atti di contraffazione) e 18 (risarcimento del danno ed equo compenso) definiscono gli atti che costituiscono contraffazione e violazione dei diritti esclusivi e regolano dettagliatamente le modalità per il risarcimento dei danni.

Con l'articolo 19 (acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti) vengono contemperati gli interessi degli acquirenti di prodotti contraffatti che hanno agito in buona fede con quelli dei legittimi proprietari dei diritti. In buona sostanza la norma consente agli acquirenti di poter continuare ad importare o commercializzare anche dopo essere venuti a conoscenza degli illeciti, dietro adeguato compenso e nei limiti dei contratti stipulati e delle scorte già accantonate.

Gli articoli 20 (azioni per contraffazione) e 21 (provvedimenti cautelari) forniscono gli indirizzi per l'accertamento delle contraffazioni, l'ammontare delle sanzioni in casi di illeciti ed i conseguenti provvedimenti cautelari da adottare.

L'articolo 22 (nullità della registrazione) riguarda i provvedimenti di nullità che possono essere adottati dall'autorità giudiziaria ordinaria in caso di carenza dei requisiti di cui devono essere dotate le topografie registrate.

Con l'articolo 23 (disposizioni nell'interesse della difesa militare o per cause di pubblica utilità) vengono introdotte nella materia delle topografie dei prodotti a semiconduttori le disposizioni contenute nella legge sui brevetti, riguardanti gli interventi delle autorità militari relativamente a topografie o prodotti a semi-

conduttori che le incorporano esposti in fiere e relativamente all'espropriazione.

L'articolo 24 (rivendicazione della titolarità della registrazione) rinvia alle norme contenute nei primi due commi dell'articolo 27-bis del regio decreto n. 1127 del 1939, che tutelano l'autore della topografia nell'ipotesi che il diritto alla registrazione sia stato illegittimamente esercitato da terzi.

L'articolo 25 (copertura finanziaria) fissa l'ammontare degli oneri finanziari per l'attuazione della legge e la relativa copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Per «prodotto a semiconduttori» si intende ogni prodotto finito o intermedio:

a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

2. Per «topografia» di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

3. Per «sfruttamento commerciale» si intende la vendita, l'affitto, il *leasing* o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o la offerta per tali scopi. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, comma 5, e degli articoli 5, 6, 7, commi 1 e 3, e 18, commi 2 e 3, l'espressione «sfruttamento commerciale» non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purchè nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

3. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

Art. 3.

(Titolarità)

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 spettano all'autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto di lavoro disponga diversamente, al datore di lavoro dell'autore.

3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

Art. 4.

(Contenuto dei diritti)

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 consistono nella facoltà di:

a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;

b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. I diritti di cui al comma 1 sono alienabili e trasmissibili.

3. I diritti esclusivi di cui al comma 1 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche inclusi nella topografia stessa.

4. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 3, qualora tali topografie rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 2.

5. I diritti di cui al comma 1, lettera *b*), si esauriscono limitatamente al singolo prodotto a semiconduttori o alla singola topografia, con il compimento del primo sfruttamento commerciale nel mondo effettuato da parte del titolare o con il suo consenso.

Art. 5.

(Riconoscimento dei diritti)

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 sono riconosciuti quando:

a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'articolo 2;

b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'articolo 7;

c) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro della Comunità economica europea, ovvero residente o avente stabile organizzazione industriale o commerciale nel territorio di uno di detti Stati;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui anche l'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la

protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocità, se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane è analoga alla protezione prevista dalla presente legge.

Art. 6.

(Durata della protezione)

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia o il prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia sono stati per la prima volta sfruttati commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;

b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

Art. 7.

(Richiesta di registrazione)

1. Ogni topografia è protetta a condizione che ne sia richiesta la registrazione in Italia entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo.

2. Per le topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge la protezione è concessa a condizione che la domanda di registrazione sia presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

3. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo.

4. Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione e sia legittimato ad esercitarlo.

Art. 8.

(Primo atto di sfruttamento commerciale)

1. La data del primo atto di sfruttamento commerciale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, deve essere precisata in apposita dichiarazione scritta.

Art. 9.

(Ordinamento amministrativo)

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dalla presente legge provvede l'Ufficio centrale brevetti, il quale procede agli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa.

Art. 10.

(Domanda di registrazione)

1. Per la presentazione della domanda di registrazione si applicano l'articolo 91 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e l'articolo 93 dello stesso decreto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338.

2. La domanda di registrazione deve essere corredata dai disegni e dalla documentazione necessari alla identificazione della topografia ed alla valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. I disegni e la documentazione allegati alla domanda diventano pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia il richiedente può chiedere il differimento della visione pubblica di tali disegni e documentazione fino al primo sfruttamento commerciale della topografia e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta registrazione.

4. È consentita la divulgazione di tale materiale, in seguito a provvedimento dell'autorità

giudiziaria competente, alle parti di una controversia avente ad oggetto la validità o la violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4.

Art. 11.

(Esame della domanda di registrazione)

1. L'Ufficio centrale brevetti, accertate la regolarità formale della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge, provvede alla registrazione della topografia e ne rilascia immediata certificazione all'interessato.

2. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9 indica quali dati devono essere riportati nel registro delle topografie e nel certificato di registrazione, nonché la procedura per la registrazione, anche ai fini della presentazione dei ricorsi alla Commissione di cui all'articolo 13.

Art. 12.

(Rifiuto di registrazione)

1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda di registrazione o non l'accoglie integralmente deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, alla Commissione di cui all'articolo 13.

Art. 13.

(Commissione dei ricorsi)

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, nella materia regolata dalla presente legge, è ammesso ricorso, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

2. L'ultimo comma dell'articolo 71 del citato regio decreto n. 1127 del 1939, aggiunto

dall'articolo 17 della legge 14 febbraio 1987, n. 60, è sostituito dal seguente:

«I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla Commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 14.

(Regime tributario)

1. Al titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo il n. 90-bis, il seguente n. 90-ter :

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare tasse	Modo di pagamento
90-ter. Certificati di registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori:		
1) per l'esame della domanda di registrazione	600.000	ordinario
2) per la registrazione	500.000	ordinario
3) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia . . .	50.000	ordinario

Valgono le disposizioni riportate nelle note del precedente n. 90, in quanto applicabili.

La tassa di cui al punto 1) deve essere versata prima della presentazione della domanda e comprende la domanda di registrazione, l'eventuale lettera d'incarico e l'esame della domanda stessa; in caso di rigetto della domanda o di recesso dalla medesima, detta tassa non è rimborsabile.

La tassa di cui al punto 2) deve essere corrisposta, su richiesta dell'Ufficio centrale brevetti, prima del provvedimento di registrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'Ufficio respinge la domanda.

Art. 15.

(Trascrizioni)

1. Alla materia regolata dalla presente legge si applicano le disposizioni del titolo VII del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernenti le trascrizioni.

2. Gli atti di costituzione e modificazione dei diritti sulle topografie dei prodotti a semiconduttori stipulati prima della domanda di registrazione sono opponibili ai terzi dal giorno del relativo contratto, purchè esso abbia data certa.

Art. 16.

(Menzione di riserva)

1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:

- a) il segno T racchiuso da un cerchio;
- b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;
- c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia, o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di cui all'articolo 7.

3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i termini di cui all'articolo 7 o sia stata rifiutata definitivamente.

Art. 17.

(Atti di contraffazione)

1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4, l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:

- a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;

b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;

c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

Art. 18.

(Risarcimento del danno ed equo compenso)

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia, o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 17, è tenuto al risarcimento dei danni causati al titolare dei diritti esclusivi sulla topografia.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 17 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54-*quater*, 54-*quinqies* e 54-*sexies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 19.

(Acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti)

1. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere

o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 4.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo compenso. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento del compenso, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 20.

(Azione per contraffazione)

1. L'azione diretta all'accertamento della contraffazione, al risarcimento del danno o all'equo compenso non può essere iniziata prima della registrazione e può essere promossa soltanto per gli atti compiuti nel triennio che precede l'azione medesima.

2. In materia di protezione e tutela dei diritti inerenti alla topografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 74 a 89 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

3. Per i fatti di cui agli articoli 88 e 89 del citato regio decreto n. 1127 del 1939 si applicano le sanzioni amministrative fissate, rispettivamente, in una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

4. Gli strumenti, le apparecchiature e gli altri accessori contenenti prodotti a semiconduttori, facenti parte della struttura o in dotazione di veicoli terrestri, navali, spaziali o aeromobili che entrino temporaneamente o accidentalmente nello spazio territoriale, marittimo e aereo italiano non possono formare oggetto di azioni per contraffazione nè essere sottoposti a misure cautelari.

Art. 21.

(Provvedimenti cautelari)

1. I diritti esclusivi sulle topografie registrate e sui prodotti a semiconduttori possono

essere tutelati con i provvedimenti di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 22.

(Nullità della registrazione)

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 5, lettera c), 7, 8 e 10.

2. La sentenza che pronuncia la nullità della registrazione deve essere annotata nel registro delle topografie.

Art. 23.

(Disposizioni nell'interesse della difesa militare o per cause di pubblica utilità)

1. Alle topografie ed ai prodotti a semiconduttori che le incorporano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei seguenti articoli del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127:

a) articoli 10, 10-bis e 11. La sanzione amministrativa prevista in tale ultimo articolo viene fissata in una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;

b) articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65.

Art. 24.

(Rivendicazione della titolarità della registrazione)

1. Le disposizioni previste ai commi primo e secondo dell'articolo 27-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si applicano alle azioni concernenti la titolarità di una topografia.

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 60 milioni

annui per l'attività svolta dall'Ufficio centrale brevetti e in lire 85 milioni annui per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13, si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 14.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.